

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 04 agosto 2020

**10) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA,  
CIPRIANI E CORCIONE)**

...OMISSIS...

**B) RICHIESTA PARERE AVV. \***

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. \*, circa l'essere o meno "*compatibile con l'esercizio della professione forense l'insegnamento di materie **non giuridiche** nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado per gli iscritti all'Albo degli avvocati in data antecedente all'entrata in vigore dell'attuale legge professionale forense n. 247/2012*";

- udita la relazione del Consigliere Corcione, osserva quanto segue.

Le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono quelle di cui agli artt. 18, 19 e 65 della L. 247/2012.

L'art. 18 prevede, per quanto qui interessa, che la professione di avvocato è incompatibile "*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*" (art. 18, lett. d, L. 247/2012).

L'art. 19 stabilisce le eccezioni alle norme sulla incompatibilità disponendo, al primo comma, che "*in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici*".

L'articolo 65 regola la disciplina transitoria ed al 3° comma, per quanto qui interessa, precisa che "*L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.*"

Nel vigore della precedente disciplina dell'ordinamento forense, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, nel prevedere in via generale l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, stabiliva un'eccezione (quarto comma, lettera a) per "*i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari*".

E' dunque soltanto con la normativa sopravvenuta che l'eccezione al regime della incompatibilità deve ritenersi venuto meno, ma soltanto per coloro che fossero stati iscritti all'albo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 18176/2017).

Alla luce di quanto precede, è parere del Consiglio che non sussista incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di docente in materie "non giuridiche" (nelle Università e nelle scuole secondarie di secondo grado) nell'ipotesi in cui l'avvocato risulti iscritto all'albo prima dell'entrata in vigore della legge di riforma forense n. 247/2012.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Daniela Terreri

*Il Presidente*  
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo